

SCHEDA n.8

SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO

1. OGGETTO

E' un servizio che si avvale di educatori professionali che sulla base di un progetto redatto dall'Assistente Sociale (anche in collaborazione con l'equipe Tutela Minori e/o altri servizi specialistici distrettuali) lavora a sostegno delle figure genitoriali nel trovare adeguati livelli di espressione delle dinamiche familiari e in supporto al minore attraverso momenti individualizzati minore-educatore. Del progetto verrà data comunicazione alla famiglia e alla scuola.

Il sostegno socio-educativo viene attivato quando nel nucleo familiare sono presenti risorse educative suscettibili di valorizzazione e potenziamento.

2. FINALITA'

Le finalità generali di questo servizio sono:

- prevenire il disagio relazionale dei bambini e degli adolescenti, favorendo la capacità educativa delle famiglie e il suo sostegno nelle diverse fasi evolutive;
- lo sviluppo di relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti che provocano disagio al minore;
- l'ampliamento dei processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza valorizzando le risorse presenti nel territorio;
- l'accrescimento del patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore necessarie per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
- la riaffermazione del ruolo genitoriale.

3. DESTINATARI

I destinatari del servizio sono i minori e le loro famiglie che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche per le quali sia sufficiente un intervento di accompagnamento.

4. MODALITA' E PROCEDURE DI ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di sostegno socio-educativo, come prestazione sociale agevolata, può essere attivato soltanto previa valutazione del Servizio Sociale che condivide il progetto (obiettivi e modalità del servizio) con i genitori o con gli esercenti la potestà genitoriale. In questo caso gli interessati devono inoltrare una domanda al Comune di residenza, su apposito modulo predisposto dal Servizio Sociale corredata dalla seguente documentazione:

- ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o standard in base alla situazione familiare del richiedente.

L'utente è tenuto a prendere parte al pagamento del servizio con una quota massima di compartecipazione alla tariffa oraria applicata dalla Cooperativa Sociale che fornisce il servizio.

L'Assistente Sociale sulla base del progetto di intervento socio-educativo condiviso con gli esercenti la potestà genitoriale del minore, tenuto conto delle eventuali difficoltà incontrate in sede di contratto con gli stessi ed in caso di necessaria attivazione del servizio, sulla base di una valutazione multidisciplinare (U.V.M.D.), per alcune situazioni di particolare disagio, può proporre, con relazione al Direttore dell'Area Servizi Sociali, una contribuzione diversa da quanto disposto dalla seguente tabella di calcolo.

Valore ISEE	Percentuale massima di compartecipazione alla spesa
Da € 0 a € 15.000,00	Esenzione totale
Oltre € 15.000,00	Partecipazione del 20% del costo orario

Il Direttore di Area competente vista la relazione dell'Assistente Sociale autorizza l'attivazione del servizio.

Il servizio di sostegno socio-educativo può cessare nei casi di:

- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto di intervento;
- perdita dei requisiti di ammissione previsti dalla presente deliberazione di giunta comunale istitutiva del servizio;
- valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto di intervento o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;
- scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto d'intervento condiviso;
- trasferimento del minore.

Il Servizio Sociale valuterà la sospensione del servizio di sostegno socio-educativo, in caso di assenza temporanea dell'utente; potrà altresì essere sospeso, con preavviso di 30 giorni, qualora si riduca la disponibilità dello stesso, in base alle risorse comunali disponibili e per sopravvenute situazioni di casi, ritenuti dal Servizio Sociale, bisognosi dell'immediata e tempestiva attivazione.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E. nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. E' comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.